

REGOLAMENTO (UE) N. 1171/2014 DELLA COMMISSIONE**del 31 ottobre 2014****che modifica e rettifica gli allegati I, III, VI, IX, XI e XVII della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 39, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2007/46/CE istituisce un quadro armonizzato contenente le disposizioni amministrative e i requisiti tecnici generali per i veicoli nuovi. La direttiva 2007/46/CE ha reso obbligatoria l'omologazione CE dei veicoli completi per tutte le categorie di veicoli, compresi quelli fabbricati in più fasi, secondo il calendario di cui all'allegato XIX della medesima.
- (2) È necessario integrare i requisiti dell'allegato XVII della direttiva 2007/46/CE relativi alla procedura da seguire per l'omologazione CE in più fasi al fine di rendere tale procedura pienamente operativa. Anche gli allegati I, III e IX della direttiva 2007/46/CE devono essere modificati per consentire di collegare tra loro le diverse fasi di fabbricazione di un veicolo fabbricato in più fasi.
- (3) Il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, ha disposto l'abrogazione di una serie di direttive e la loro sostituzione con i corrispondenti regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE). Poiché la maggior parte di tali direttive è stata abrogata dal regolamento (CE) n. 661/2009 è opportuno aggiornare, a decorrere dal 1° novembre 2014, le voci pertinenti dell'allegato VI della direttiva 2007/46/CE.
- (4) È opportuno rettificare l'allegato IX della direttiva 2007/46/CE, al fine di dare coerenza alla numerazione usata nei vari modelli di certificato di conformità per le voci relative alla massa in ordine di marcia e alla massa effettiva. È inoltre necessario chiarire nell'allegato XI che i poggiatesta sono obbligatori solo sui veicoli appartenenti alla categoria M₁.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2007/46/CE.
- (6) Occorre dare ai fabbricanti tempo sufficiente per adattare i veicoli ai nuovi requisiti della procedura di omologazione in più fasi e per modificare il certificato di conformità, come richiesto dal presente regolamento.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico «Veicoli a motore»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli allegati I, III, VI, IX e XI della direttiva 2007/46/CE sono modificati in conformità all'allegato I del presente regolamento.
2. L'allegato XVII della direttiva 2007/46/CE è sostituito dal testo contenuto nell'allegato II del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 263 del 9.10.2007, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).

Articolo 2

L'omologazione dei nuovi tipi di veicoli è rilasciata ai sensi della direttiva 2007/46/CE quale modificata dal presente regolamento.

I fabbricanti rilasciano i certificati di conformità ai sensi della direttiva 2007/46/CE, quale modificata dal presente regolamento, per tutti i veicoli nuovi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016. Può essere applicato prima di tale data su richiesta dei fabbricanti all'autorità di omologazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

La direttiva 2007/46/CE è così modificata:

1) L'allegato I è così modificato:

a) è aggiunto il seguente punto 0.2.2.:

«0.2.2. Per i veicoli omologati in più fasi, documentazione di omologazione del veicolo nella fase iniziale/precedente (elencare le informazioni per ciascuna fase; si può usare una matrice)

Tipo:

Variante/i:

Versione/i:

Numero di omologazione e numero dell'estensione

b) è aggiunto il seguente punto 0.5.1.:

«0.5.1. Per i veicoli omologati in più fasi, ragione sociale e indirizzo del fabbricante del veicolo nella fase iniziale/precedente

2) L'allegato III è così modificato:

a) è aggiunto il seguente punto 0.2.2.:

«0.2.2. Per i veicoli omologati in più fasi, documentazione di omologazione del veicolo nella fase iniziale/precedente (elencare le informazioni per ciascuna fase; si può usare una matrice):

Tipo:

Variante/i:

Versione/i:

Numero di omologazione e numero dell'estensione

b) è aggiunto il seguente punto 0.5.1.:

«0.5.1. Per i veicoli omologati in più fasi, ragione sociale e indirizzo del fabbricante del veicolo nella fase iniziale/precedente

c) sono aggiunti i seguenti punti 2.17., 2.17.1 e 2.17.2:

«2.17. Veicoli oggetto di omologazione in più fasi [solo nel caso di veicoli incompleti o completati appartenenti alla categoria N₁ che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007]: sì/no ⁽¹⁾»

2.17.1. Massa del veicolo di base in ordine di marcia: kg.

2.17.2. Massa aggiunta standard (DAM), calcolata in conformità alla sezione 5 dell'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008: kg.»

3) L'allegato VI è così modificato:

a) modello A, il punto 0.5. è così modificato:

«0.5. Ragione sociale e indirizzo del fabbricante del veicolo completo/completato ⁽¹⁾»

b) modello A, è aggiunto il seguente punto 0.5.1.:

«0.5.1. Per i veicoli omologati in più fasi, ragione sociale e indirizzo del fabbricante della/e fase/i iniziali/precedenti del veicolo.....»

c) modello A, l'appendice è sostituita dalla seguente:

«Appendice

**Elenco degli atti normativi ai quali il tipo di veicolo è conforme
(da compilare solo in caso di omologazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3).**

Oggetto ⁽¹⁾	Riferimento all'atto normativo ⁽¹⁾	Quale modificato da	Applicabile alle varianti
1. Livello sonoro ammissibile			
2. Emissioni			
3. Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore			
...			

⁽¹⁾ In conformità all'allegato IV della presente direttiva»

4) L'allegato IX è così modificato:

a) la parte I, Veicoli completi e completati, è così modificata:

i) nel «modello B — pagina 1, Veicoli completati, certificato di conformità CE», il punto 0.2.2. è sostituito dal seguente:

«0.2.2. Per i veicoli omologati in più fasi, documentazione di omologazione del veicolo nella fase iniziale/precedente (elencare le informazioni per ciascuna fase):

Tipo:

Variante ^(a):

Versione ^(a):

Numero di omologazione e numero dell'estensione

ii) nel «modello B — pagina 1, Veicoli completati, certificato di conformità CE», il punto 0.5.1. è sostituito dal seguente:

«0.5.1. Per i veicoli omologati in più fasi, ragione sociale e indirizzo del fabbricante del veicolo nella fase iniziale/precedente.....»

iii) a «pagina 2 — Categorie di veicoli O₃ e O₄ (veicoli completi e completati)» è inserito il seguente punto 13.2.:

«13.2. Massa effettiva del veicolo:kg»

b) la parte II, Veicoli incompleti, è così modificata:

i) nel «modello C1 — pagina 1, Veicoli incompleti, certificato di conformità CE», è inserito il seguente punto 0.2.2.:

«0.2.2. Per i veicoli omologati in più fasi, documentazione di omologazione del veicolo nella fase iniziale/precedente (elencare le informazioni per ciascuna fase):

Tipo:

Variante ^(a):

Versione ^(a):

Numero di omologazione e numero dell'estensione

- ii) nel «modello C1 — pagina 1, Veicoli incompleti, certificato di conformità CE», è inserito il seguente punto 0.5.1.:
- «0.5.1. Per i veicoli omologati in più fasi, ragione sociale e indirizzo del fabbricante del veicolo nella fase iniziale/precedente del veicolo.....»
- iii) a «pagina 2 — Categoria di veicoli M₁ (veicoli incompleti)», il punto 13.2. è soppresso.
- iv) a «pagina 2 — Categoria di veicoli M₁ (veicoli incompleti)», il punto 14. è sostituito dal seguente:
- «14. Massa in ordine di marcia del veicolo incompleto: ... kg»
- v) a «pagina 2 — Categoria di veicoli M₁ (veicoli incompleti)», è aggiunto il seguente punto 14.2.:
- «14.2. Massa effettiva del veicolo incompleto: ... kg»
- vi) a «pagina 2 — Categoria di veicoli M₂ (veicoli incompleti)», il punto 14. è sostituito dal seguente:
- «14. Massa in ordine di marcia del veicolo incompleto: ... kg»
- vii) a «pagina 2 — Categoria di veicoli M₂ (veicoli incompleti)», è aggiunto il seguente punto 14.2.:
- «14.2. Massa effettiva del veicolo incompleto: ... kg»
- viii) a «pagina 2 — Categoria di veicoli M₃ (veicoli incompleti)», il punto 14. è sostituito dal seguente:
- «14. Massa in ordine di marcia del veicolo incompleto: ... kg»
- ix) a «pagina 2 — Categoria di veicoli M₃ (veicoli incompleti)», è aggiunto il seguente punto 14.2.:
- «14.2. Massa effettiva del veicolo incompleto: ... kg»
- x) a «pagina 2 — Categoria di veicoli N₁ (veicoli incompleti)», il punto 13. è soppresso.
- xi) a «pagina 2 — Categoria di veicoli N₁ (veicoli incompleti)», il punto 14. è sostituito dal seguente:
- «14. Massa in ordine di marcia del veicolo incompleto: ... kg»
- xii) a «pagina 2 — Categoria di veicoli N₁ (veicoli incompleti)», è aggiunto il seguente punto 14.2.:
- «14.2. Massa effettiva del veicolo incompleto: ... kg»
- xiii) a «pagina 2 — Categoria di veicoli N₂ (veicoli incompleti)», il punto 14. è sostituito dal seguente:
- «14. Massa in ordine di marcia del veicolo incompleto: ... kg»
- xiv) a «pagina 2 — Categoria di veicoli N₂ (veicoli incompleti)», è aggiunto il seguente punto 14.2.:
- «14.2. Massa effettiva del veicolo incompleto: ... kg»
- xv) a «pagina 2 — Categoria di veicoli N₃ (veicoli incompleti)», il punto 14. è sostituito dal seguente:
- «14. Massa in ordine di marcia del veicolo incompleto: ... kg»
- xvi) a «pagina 2 — Categoria di veicoli N₃ (veicoli incompleti)», è aggiunto il seguente punto 14.2.:
- «14.2. Massa effettiva del veicolo incompleto: ... kg»
- xvii) a «pagina 2 — Categoria di veicoli O₁ e O₂ (veicoli incompleti)», il punto 14. è sostituito dal seguente:
- «14. Massa in ordine di marcia del veicolo incompleto: ... kg»
- xviii) a «pagina 2 — Categoria di veicoli O₁ e O₂ (veicoli incompleti)» è inserito il seguente punto 14.2.:
- «14.2. Massa effettiva del veicolo incompleto: ... kg»
- xix) a «pagina 2 — Categoria di veicoli O₃ e O₄ (veicoli incompleti)», il punto 14. è sostituito dal seguente:
- «14. Massa in ordine di marcia del veicolo incompleto: ... kg»

xx) a «pagina 2 — Categoria di veicoli O₃ e O₄ (veicoli incompleti)» è inserito il seguente punto 14.2.:

«14.2. Massa effettiva del veicolo incompleto: ... kg»

xxi) nelle note esplicative relative all'allegato IX, la nota è sostituita dalla seguente:

«e) Le voci 4 e 4.1 vanno completate in conformità rispettivamente alle definizioni 25 (interasse) e 26 (distanza tra gli assi), del regolamento (UE) n. 1230/2012»

5) L'allegato XI è modificato come segue:

a) All'appendice 1, la voce 38 A è modificata come segue:

«38 A	Poggiatesta, incorporati o meno ai sedili del veicolo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 25	D	G+D»		
-------	---	---	---	------	--	--

b) All'appendice 4, la voce 38 A va soppressa.

ALLEGATO II

«ALLEGATO XVII

PROCEDURE CUI ATTENERSI NEL CORSO DELL'OMOLOGAZIONE IN PIÙ FASI

1. OBBLIGHI DEI FABBRICANTI

- 1.1. Perché la procedura di omologazione CE in più fasi vada a buon fine occorre la collaborazione di tutti i fabbricanti interessati. Prima di rilasciare l'omologazione della fase iniziale o di quelle successive, le autorità di omologazione devono perciò accertarsi che i fabbricanti interessati abbiano concluso opportuni accordi per la fornitura e lo scambio di documenti e informazioni affinché il tipo di veicolo completato possa soddisfare i requisiti tecnici di tutti gli atti normativi pertinenti, come prescritto negli allegati IV o XI. Tali informazioni devono comprendere i dati di omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti e degli elementi del veicolo che fanno parte del veicolo incompleto ma che ancora non sono stati omologati. Il fabbricante della fase precedente deve fornire al fabbricante della fase successiva le informazioni relative a qualsiasi modifica che possa influire sull'omologazione di un sistema o sull'omologazione globale del tipo di veicolo. Tali informazioni devono essere fornite non appena sia stata rilasciata la nuova estensione all'omologazione globale del tipo di veicolo, entro e non oltre la data di inizio della produzione del veicolo incompleto.
- 1.2. Nel corso di una procedura di omologazione CE in più fasi, ogni fabbricante è responsabile dell'omologazione e della conformità della produzione di tutti i sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti da lui fabbricati o aggiunti alla fase precedente. Il fabbricante della fase successiva non è responsabile degli elementi omologati in una fase precedente a meno che egli non li abbia modificati in misura tale da invalidare la precedente omologazione.
- 1.3. Alla procedura in più fasi può ricorrere anche un fabbricante unico. Non è tuttavia consentito utilizzare la procedura in più fasi per eludere le prescrizioni applicabili ai veicoli prodotti in un'unica fase. In particolare, i veicoli in tal modo omologati non si considerano fabbricati in più fasi ai sensi del paragrafo 3.4. del presente allegato e degli articoli 22, 23 e 27 della presente direttiva (piccole serie e limiti di fine serie).

2. OBBLIGHI DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

2.1. L'autorità di omologazione deve:

- a) verificare che tutti i certificati di omologazione CE rilasciati in base agli atti normativi applicabili all'omologazione dei veicoli riguardino la pertinente fase di completamento del tipo di veicolo e corrispondano ai requisiti prescritti;
- b) accertare che la documentazione comprenda tutti i dati richiesti rispetto allo stato di completamento del veicolo;
- c) riguardo alla documentazione, accertare che le specifiche del veicolo e i dati contenuti nella parte I della documentazione informativa ad esso relativa siano inclusi nelle schede informative e nei certificati di omologazione CE, in conformità ai pertinenti atti normativi; e, in caso di veicolo completato, se una voce della parte I della documentazione informativa non è inclusa nella scheda informativa relativa a uno degli atti normativi, confermare che tale elemento specifico o caratteristica è conforme a quanto descritto nella documentazione informativa;
- d) su un campione selezionato di veicoli appartenenti al tipo da omologare, eseguire o far eseguire controlli degli elementi e dei sistemi per accertare che il/i veicolo/i sia/siano fabbricato/i in base ai dati pertinenti di cui alle schede informative autenticate e rispetto a tutti gli atti normativi pertinenti;
- e) eseguire o far eseguire opportuni controlli d'installazione di eventuali entità tecniche indipendenti.

2.2. Il numero dei veicoli da controllare ai fini del paragrafo 2.1., lettera d), deve permettere l'opportuno controllo delle varie combinazioni da omologare in relazione allo stato di completamento del veicolo e ai seguenti criteri:

- motore,
- cambio,

- assi motori (numero, posizione, interconnessione),
- assi sterzanti (numero e posizione),
- tipi di carrozzeria,
- numero di porte,
- lato di guida,
- numero di sedili,
- livello di equipaggiamento.

3. REQUISITI APPLICABILI

- 3.1. Le omologazioni CE di cui al presente allegato sono rilasciate in funzione della fase di fabbricazione corrente del tipo di veicolo e devono comprendere tutte le omologazioni rilasciate a fasi precedenti.
- 3.2. Per l'omologazione globale di un veicolo, la normativa (in particolare, i requisiti di cui all'allegato II e gli atti pertinenti di cui agli allegati IV e XI della presente direttiva) si applica come se l'omologazione fosse rilasciata (o estesa) al fabbricante del veicolo di base.
- 3.2.1. Se il tipo di sistema/componente di un veicolo non è stato modificato, resta valida la precedente omologazione del sistema/componente fino alla data di prima immatricolazione di cui al pertinente atto normativo.
- 3.2.2. Se, nella fase successiva, il tipo di sistema di un veicolo è stato modificato in misura tale da dover essere di nuovo provato ai fini dell'omologazione, la prova si limiterà agli elementi del sistema modificati o interessati dalle modifiche.
- 3.2.3. Se, nella fase successiva, il fabbricante ha modificato un tipo di sistema di un veicolo o l'omologazione globale di un tipo di veicolo ma, a parte il nome del costruttore, tale tipo può considerarsi invariato, si può continuare ad applicare il requisito applicabile ai tipi esistenti fino alla data di prima immatricolazione di cui al pertinente atto normativo.
- 3.2.4. Se viene cambiata la categoria di appartenenza di un veicolo, occorre che siano soddisfatti i pertinenti requisiti della nuova categoria. Si possono accettare i certificati di omologazione della precedente categoria se i requisiti soddisfatti dal veicolo sono analoghi o più rigorosi rispetto a quelli della nuova categoria.
- 3.3. Se l'autorità di omologazione è d'accordo, non occorre estendere o modificare l'omologazione globale di un veicolo rilasciata al fabbricante della fase successiva se l'estensione rilasciata alla fase precedente del veicolo lascia intatta quella successiva o i dati tecnici del veicolo. Occorre tuttavia copiare al punto 0.2.2. del certificato di conformità della fase successiva del veicolo il numero di omologazione comprendente l'estensione rilasciata alla/e fase/i precedente/i del veicolo.
- 3.4. Se un altro fabbricante modifica il vano di carico di un veicolo completo o completato appartenente alla categoria N od O per potervi aggiungere accessori mobili destinati ad accogliere e a fissare il carico (come rivestimenti dello spazio di carico, scaffali e portaoggetti da montare sul tetto), tali elementi si possono considerare parte della massa utile e non è necessario omologarli se soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
- a) le modifiche non interessano in alcun modo l'omologazione del tipo di veicolo, a parte un aumento della massa effettiva del veicolo;
 - b) gli accessori aggiunti possono essere rimossi senza utensili speciali.

4. IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

- 4.1. Il numero di identificazione del veicolo di base (*Vehicle Identification Number* — VIN) prescritto dal regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione ⁽¹⁾ si mantiene per tutte le fasi successive della procedura di omologazione per garantirne la tracciabilità.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione, dell'11 gennaio 2011, relativo ai requisiti dell'omologazione per la targhetta regolamentare del costruttore e per il numero di identificazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GUL 8 del 12.1.2011, pag. 1).

- 4.2. Nella seconda e nelle fasi successive, oltre alle targhette regolamentari di cui al regolamento (UE) n. 19/2011, ogni fabbricante deve apporre sul veicolo una targhetta aggiuntiva il cui modello si trova nell'appendice del presente allegato. La targhetta va saldamente fissata in posizione visibile e facilmente accessibile su una parte destinata a non essere sostituita durante l'uso del veicolo. Essa indicherà, in modo chiaro e indelebile, le informazioni di seguito elencate:
- nome del fabbricante,
 - sezioni 1, 3 e 4 del numero di omologazione CE,
 - fase di omologazione,
 - VIN del veicolo di base,
 - massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico del veicolo se, nella fase di omologazione corrente, il suo valore è cambiato,
 - massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico della combinazione (se il suo valore è cambiato nella fase di omologazione corrente e se il veicolo può trainare un rimorchio). Si userà il valore "0" se il veicolo non può trainare un rimorchio.
 - massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse, da quello anteriore a quello posteriore, se il suo valore è cambiato nella fase di omologazione corrente,
 - in caso di semirimorchio o di rimorchio ad asse centrale, la massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio, se il suo valore è cambiato nella fase di omologazione corrente.

Fatte salve le disposizioni di cui sopra, la targhetta deve soddisfare i requisiti degli allegati I e II del regolamento (UE) n. 19/2011.

*Appendice***MODELLO DELLA TARGHETTA AGGIUNTIVA DEL FABBRICANTE**

L'esempio che segue è dato unicamente a titolo informativo.

NOME DEL FABBRICANTE (fase 3)
e2*2007/46*2609
Fase 3
WD9VD58D98D234560
1 500 kg
2 500 kg
1 – 700 kg
2 – 810 kg»